

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 19

(Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)

1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all'elenco di cui all'articolo 14 che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:

a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;

b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;

c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.

(1)(5)

3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.

(2)

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di

valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la struttura regionale competente in materia di geologia emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a definire, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 7/2000, gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità degli incentivi.

(3)(6)

3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000.

(4)

3 quater. I contributi concessi ai sensi del comma 3 bis, qualora motivatamente richiesto, sono erogati in via anticipata fino al 70 per cento, in unica soluzione, all'atto della concessione del contributo.

(7)

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019

4 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

6 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 49, L. R. 12/2025

7 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 13/2025